

GUIDA GRATUITA

GUIDA AL CROWDFUNDING E AL CROWDLENDING PER IMPRESE

Come raccogliere capitali in modo innovativo, coinvolgere investitori e finanziare la crescita della tua impresa.



PIÙ CAPITALE

Accedi a nuove fonti di finanziamento alternativo e complementare al credito.



PIÙ INVESTITORI

Coinvolgi una rete di investitori interessati ai tuoi progetti.



PIÙ CRESCITA

Finanzia i tuoi progetti, innova e accelera lo sviluppo della tua impresa.



UNA GUIDA PRATICA, CHIARA E OPERATIVA

Tutte le strategie e gli strumenti del crowdfunding e del crowdlending per far crescere la tua impresa con il supporto della comunità e degli investitori.

GUIDA GRATUITA · GRIFOFINANCE

Crowdfunding e crowdlending per imprese: capitale alternativo per crescere

Il credito bancario resta il canale principale di finanziamento per la maggior parte delle imprese italiane, ma non è l'unico. Le piattaforme di crowdfunding e crowdlending, oggi disciplinate da un quadro normativo europeo unico, consentono a un'impresa di raccogliere capitale di debito direttamente da una pluralità di investitori, affiancando o diversificando il canale bancario tradizionale.

Questa guida spiega cos'è il crowdlending, la forma di crowdfunding più rilevante per le imprese, in che cosa si distingue dal crowdfunding equity e reward, quale quadro regolamentare lo disciplina, e quando rappresenta effettivamente un'opzione coerente. Non tratta il crowdlending come una scorciatoia rispetto al credito bancario, ma come uno strumento con una logica, una platea di investitori e un costo propri, da valutare nel merito.

IL PUNTO OPERATIVO

Il crowdlending non sostituisce il rapporto con la banca: nella maggior parte dei casi lo affianca. Funziona quando l'impresa ha un progetto definito, una storia economica leggibile e una capacità di rimborso dimostrabile, non come alternativa generica quando il canale bancario è saturo o poco accessibile.

Cosa tratta questa guida

- Come funziona davvero il crowdlending, e in che cosa si distingue da crowdfunding equity e reward.
- Il quadro regolamentare europeo, le piattaforme autorizzate e le tutele previste per imprese e investitori.
- Quando il crowdlending è uno strumento coerente, e per quali tipologie di progetto.
- I vantaggi concreti dello strumento, inclusa la nuova garanzia pubblica 2026 sul crowdlending.
- Come si costruisce un'operazione presentabile a piattaforme e investitori.
- Gli errori più frequenti nella scelta del crowdlending, e una sequenza operativa per evitarli.

CAPITOLO 1

Cos'è il crowdlending, e come si distingue dal crowdfunding in senso ampio

Il crowdfunding è una categoria ampia che comprende diverse forme di raccolta di capitale attraverso piattaforme online: il reward crowdfunding, dove chi finanzia riceve un prodotto o un riconoscimento simbolico, l'equity crowdfunding, dove il finanziatore diventa socio dell'impresa, e il lending crowdfunding, o crowdlending, dove l'impresa raccoglie capitale di debito da una pluralità di investitori e lo restituisce secondo condizioni di rimborso predefinite, con un piano di interessi.

Per le imprese che cercano capitale senza cedere quote societarie, il crowdlending è generalmente la forma più rilevante: si comporta, dal punto di vista economico, come un prestito, ma la controparte non è un singolo istituto bancario, bensì una pluralità di investitori privati o professionali che sottoscrivono l'operazione attraverso una piattaforma autorizzata.

I soggetti coinvolti

Ogni operazione di crowdlending coinvolge tre soggetti. L'impresa presenta il progetto e il fabbisogno di capitale. La piattaforma, autorizzata secondo il quadro normativo europeo, verifica il progetto, lo struttura e lo presenta ai propri investitori. Gli investitori, privati o professionali, sottoscrivono l'operazione e ricevono il rimborso del capitale e degli interessi secondo il piano previsto.

Elemento	Finanziamento bancario	Crowdlending
Controparte	Un singolo istituto di credito	Una pluralità di investitori tramite piattaforma
Elemento centrale della valutazione	Merito creditizio e garanzie	Progetto, sostenibilità del rimborso, narrazione finanziaria
Visibilità dell'operazione	Riservata al rapporto banca-impresa	Pubblica sulla piattaforma, verso gli investitori
Complementarità	Canale primario per la maggior parte delle imprese	Generalmente complementare, non sostitutivo

CAPITOLO 2

Il quadro regolamentare, e perché non è un dettaglio tecnico

Dal novembre 2023 il crowdfunding per le imprese, nelle sue forme equity e lending, è disciplinato in tutta l'Unione Europea dal Regolamento ECSP, Regolamento UE 2020/1503, recepito in Italia con il D.Lgs. 30/2023. Il regolamento ha sostituito le discipline nazionali precedenti con un regime unico: una piattaforma autorizzata in uno Stato membro può operare in tutti gli altri con la stessa autorizzazione.

In Italia l'autorizzazione e la vigilanza sono ripartite tra Consob, competente per i gestori specializzati di piattaforme di crowdfunding e le SIM, e Banca d'Italia, competente per banche, istituti di pagamento e intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB che intendano offrire servizi di crowdfunding. Le due autorità operano secondo un protocollo d'intesa e condividono le informazioni rilevanti.

Le tutele previste per l'impresa e per l'investitore

Il regolamento impone obblighi informativi precisi. Ogni offerta deve essere accompagnata da un KIIS, il documento informativo chiave sull'investimento, che riassume in modo sintetico e comprensibile i dati dell'impresa, il progetto e le condizioni dell'operazione. Per gli investitori non sofisticati è previsto un periodo di riflessione di quattro giorni, durante il quale è possibile recedere gratuitamente dall'investimento. Le piattaforme sono inoltre soggette a obblighi di trasparenza sui costi e sulla gestione dei conflitti di interesse.

La raccolta ammissibile in regime di esenzione dall'obbligo di prospetto informativo è fissata a livello europeo in cinque milioni di euro in dodici mesi per singola impresa: oltre questa soglia, l'operazione richiede un prospetto informativo secondo la disciplina ordinaria. Prima di avviare qualsiasi raccolta, l'impresa deve verificare che la piattaforma prescelta risulti effettivamente autorizzata ai sensi del Regolamento ECSP, e non semplicemente attiva sul mercato.

IL PUNTO OPERATIVO

Operare con una piattaforma non autorizzata non è una scorciatoia: espone l'impresa a un soggetto privo delle tutele regolamentari previste per gli investitori, con riflessi diretti sulla credibilità del progetto agli occhi del mercato e, potenzialmente, sulla validità stessa dell'operazione.

CAPITOLO 3

Quando il crowdlending è uno strumento coerente

Il crowdlending può affiancare il credito bancario quando l'impresa ha un progetto chiaro, una storia economica leggibile e un fabbisogno coerente con una raccolta di capitale di debito presso investitori privati o professionali. Non è uno strumento adatto a qualunque impresa o a qualunque fabbisogno: funziona meglio quando il progetto ha una logica finanziaria che può essere raccontata in modo credibile a chi non conosce l'impresa dall'interno.

- Investimenti produttivi legati a un progetto specifico e delimitato nel tempo.
- Progetti immobiliari con un piano di sviluppo e di uscita definito.
- Sviluppo aziendale che richiede capitale aggiuntivo oltre le linee di credito bancarie già in uso.
- Imprese che vogliono diversificare le fonti di finanziamento, riducendo la dipendenza da un solo canale.
- Operazioni in cui la narrazione del progetto, oltre ai numeri, rappresenta un elemento di valore verso gli investitori.

IL PUNTO OPERATIVO

La domanda corretta non è se un'impresa possa accedere al crowdlending in astratto, ma se il progetto specifico abbia una logica finanziaria chiara, una capacità di rimborso dimostrabile e una documentazione sufficiente a sostenere la fiducia di investitori che non hanno una relazione pregressa con l'impresa.

Un caso applicativo

Un'impresa con un progetto di sviluppo industriale già definito aveva la necessità di raccogliere capitale aggiuntivo senza dipendere esclusivamente dal canale bancario tradizionale, che avrebbe richiesto tempi più lunghi o garanzie aggiuntive non immediatamente disponibili.

Attraverso una valutazione preliminare del progetto e una strutturazione coerente dell'operazione, in termini di importo, durata e logica finanziaria, il progetto è stato presentato agli investitori in modo ordinato, con una documentazione chiara sulla sostenibilità del rimborso. Il caso illustra un principio generale più che una soluzione replicabile: la credibilità del progetto agli occhi di investitori esterni dipende dalla qualità della preparazione, non dalla sola qualità intrinseca dell'idea imprenditoriale.

CAPITOLO 4**I vantaggi concreti, letti in prospettiva**

Anche per il crowdlending, i vantaggi vanno pesati insieme ai relativi limiti, senza presentarlo come un'alternativa priva di costi o di condizioni.

Diversificazione delle fonti

Il crowdlending affianca il credito bancario con una raccolta di capitale alternativa, riducendo la dipendenza da un unico canale e da un unico interlocutore nella valutazione del fabbisogno finanziario dell'impresa.

Visibilità e struttura del progetto

Una campagna ben costruita richiede di raccontare l'impresa, il progetto e la sua credibilità finanziaria in modo chiaro e verificabile. Questo esercizio, spesso trascurato nella richiesta di un finanziamento bancario ordinario, ha un valore che va oltre la raccolta in sé: costringe l'impresa a rendere esplicita una logica finanziaria che altrimenti resterebbe implicita.

Struttura di debito definita

L'operazione viene impostata con importo, durata, rendimento riconosciuto agli investitori e piano di rimborso coerenti, concordati in fase di strutturazione con la piattaforma prima dell'apertura della raccolta.

Complementarità con altri strumenti

Il crowdlending può integrarsi con leasing, factoring, mutui aziendali o finanza agevolata, come componente di un piano finanziario più ampio piuttosto che come soluzione isolata.

IL PUNTO OPERATIVO

Dall'11 febbraio 2026 è in vigore il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 gennaio 2026, che estende per la prima volta la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI alle operazioni di crowdlending realizzate tramite piattaforme autorizzate ai sensi del Regolamento ECSP, fino all'80% del capitale erogato per alcune categorie di imprese. L'operatività piena resta condizionata al completamento dell'accREDITAMENTO delle singole piattaforme presso il gestore del Fondo, Mediocredito Centrale: prima di fare affidamento su questa garanzia per una specifica operazione, va verificato che la piattaforma prescelta abbia completato l'iter.

Il limite da tenere presente

Il crowdlending non sostituisce il finanziamento bancario nella maggior parte dei casi: lo affianca. Comporta inoltre un costo, in termini di rendimento riconosciuto agli investitori e di commissioni di piattaforma, che va confrontato con il costo del credito bancario ordinario e con il valore, per l'impresa, di diversificare le proprie fonti di capitale.

CAPITOLO 5

Come si costruisce un'operazione presentabile

Il crowdlending non è la semplice pubblicazione online di un progetto: è un'operazione finanziaria che richiede analisi preliminare, documentazione, sostenibilità economica dimostrabile e una struttura coerente con gli obiettivi di raccolta.

La documentazione di base

Bilanci e situazione contabile aggiornata dell'impresa, descrizione dettagliata del progetto da finanziare, piano di sostenibilità del rimborso, ed elementi che rafforzino la credibilità dell'impresa agli occhi di investitori che non la conoscono direttamente: riferimenti, contratti in essere, storico dei progetti già realizzati.

L'iter dell'operazione

Il percorso si articola tipicamente in tre fasi. Nell'analisi preliminare si valutano profilo aziendale, bilanci, fabbisogno, progetto da finanziare e qualità della documentazione disponibile. Nella fase di strutturazione della raccolta si definiscono importo, durata, obiettivo finanziario e la piattaforma più coerente rispetto al progetto. Nella fase di campagna e raccolta si prepara la pratica, si presenta il progetto e si gestiscono le fasi operative fino alla chiusura della raccolta.

IL PUNTO OPERATIVO

La qualità della narrazione finanziaria del progetto, cosa si finanzia, perché, con quale piano di rimborso, incide sulla raccolta tanto quanto la solidità dei numeri. Un progetto solido ma comunicato in modo confuso raccoglie peggio di un progetto altrettanto solido presentato con chiarezza.

CAPITOLO 6**Gli errori più comuni, e la sequenza operativa corretta**

Tre errori che riducono le probabilità di successo della raccolta

1. Presentarsi a una piattaforma senza aver verificato la sostenibilità reale del rimborso, trattando il crowdlending come una raccolta di liquidità generica anziché come un'operazione di debito con condizioni da onorare.
2. Scegliere la piattaforma senza verificarne l'autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP, esponendo l'impresa e i potenziali investitori a un soggetto privo delle tutele regolamentari previste.
3. Trascurare la qualità della documentazione e della narrazione del progetto, assumendo che la sola solidità dei numeri sia sufficiente a convincere investitori che non hanno una relazione pregressa con l'impresa.

Domande frequenti prima di avviare una raccolta

Il crowdlending sostituisce il finanziamento bancario? Non necessariamente. In molti casi lo affianca, per diversificare le fonti finanziarie, sostenere un progetto specifico o ridurre la dipendenza da un solo canale di credito. La convenienza va valutata rispetto a costo, tempi, sostenibilità e struttura dell'impresa.

Quali imprese possono valutare il crowdlending? Di norma sono più adatte imprese con una storia economica leggibile, documentazione ordinata, progetto chiaro, capacità di rimborso e una narrazione finanziaria credibile. Per una PMI meno strutturata, la prima attività utile è spesso preparare meglio documenti, numeri e strategia finanziaria, prima ancora di avvicinarsi a una piattaforma.

Checklist operativa di sintesi

1. Definire con precisione il progetto da finanziare, l'importo necessario e la logica di utilizzo del capitale, prima di contattare una piattaforma.
2. Verificare che la piattaforma prescelta risulti autorizzata ai sensi del Regolamento ECSP, non solo attiva sul mercato.
3. Predisporre bilanci, situazione contabile aggiornata e un piano di sostenibilità del rimborso coerente con i flussi di cassa attesi.
4. Costruire una narrazione finanziaria chiara del progetto, non solo un elenco di numeri.
5. Valutare l'eventuale accesso alla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI, verificando lo stato di accreditamento della piattaforma presso il gestore del Fondo.
6. Confrontare il costo complessivo dell'operazione, rendimento riconosciuto agli investitori più commissioni di piattaforma, con il costo del credito bancario ordinario.
7. Considerare il crowdlending come componente di un piano finanziario più ampio, non come soluzione isolata rispetto al rapporto bancario esistente.

GrifoFinance, boutique di consulenza creditizia

Mediatore creditizio iscritto all'OAM al n. M538. GrifoFinance non è una piattaforma di crowdfunding: il ruolo è consulenziale e di mediazione, nell'analisi del fabbisogno, nella verifica della sostenibilità dell'operazione, nella preparazione della documentazione e nell'accompagnamento dell'impresa verso partner e piattaforme autorizzate coerenti con il progetto.

Questa guida ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale, legale o di investimento personalizzata, né sollecitazione all'investimento. Le condizioni di ogni operazione di crowdlending dipendono dal progetto specifico, dal profilo dell'impresa e dalle condizioni offerte dalla singola piattaforma autorizzata.

Fonti principali: Regolamento (UE) 2020/1503 (ECSP) e D.Lgs. 30/2023 di recepimento; Banca d'Italia e Consob, disciplina dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese; Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 gennaio 2026 (G.U. Serie Generale n. 34 dell'11 febbraio 2026), estensione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI al crowdlending.